



Bruxelles, 22 gennaio 2020
(OR. en)

XT 21010/20

BXT 11
INF 8
API 10

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Principi guida per la trasparenza nei negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito

Si allega, per le delegazioni, una nota in cui si definiscono i principi guida per la trasparenza da applicare nei negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito, approvata dal Coreper (Articolo 50) il 22 gennaio 2020.¹

¹ A seguito della notifica a norma dell'articolo 50 del TUE, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo o del Consiglio che lo riguardano.

PRINCIPI GUIDA PER LA TRASPARENZA
NEI NEGOZIATI SULLE FUTURE RELAZIONI CON IL REGNO UNITO

Sulla base delle buone prassi stabilite nei negoziati a norma dell'articolo 50 sul recesso del Regno Unito dall'Unione, la presente nota definisce una serie di principi guida per la trasparenza da applicare nell'intero arco dei negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito. Come è stato chiaramente dimostrato nei negoziati a norma dell'articolo 50, assicurare che i negoziati siano condotti in modo trasparente è fondamentale per il loro successo e per salvaguardare l'unità dei 27.

Nelle conclusioni del 13 dicembre 2019 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha riconfermato chiaramente questo obiettivo di trasparenza insistendo sulla necessità che i prossimi negoziati continuino a svolgersi in modo coerente, nonché all'insegna dell'unità e della trasparenza, con tutti gli Stati membri. Le conclusioni hanno inoltre precisato che i negoziati saranno condotti in continuo coordinamento e costante dialogo con il Consiglio e i suoi organi preparatori.

In questo contesto è opportuno definire attentamente, in anticipo rispetto all'inizio formale dei negoziati, un approccio coerente dell'UE alle disposizioni in materia di trasparenza da applicare nei negoziati.

La presente nota definisce una serie di principi guida per la trasparenza da applicare nell'intero arco dei negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito. Si tratta di principi che mirano ad agevolare un effettivo controllo pubblico e a fornire un flusso costante di informazioni al pubblico nel corso dei negoziati, preservando nel contempo il margine necessario per definire le posizioni dell'UE e negoziare con il Regno Unito.

Principi guida per la trasparenza nei negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito

- **Si invita il negoziatore dell'Unione a continuare a relazionarsi con i cittadini, i parlamenti nazionali e i soggetti interessati e a fornire informazioni tempestive e direttamente accessibili al pubblico, in particolare in merito ai cicli di negoziato e ai relativi sviluppi.** A tal fine si potrebbero prevedere, tra l'altro, conferenze stampa periodiche e altro materiale informativo.

- **Il negoziatore dell'Unione terrà informato il Parlamento europeo in maniera precisa e regolare in tutto l'arco dei negoziati**, anche mediante la trasmissione di documenti negoziali attraverso i canali appropriati e in conformità delle norme e prassi applicabili. Si terranno inoltre contatti regolari tra la presidenza di turno e i rappresentanti del Parlamento europeo.
- **Gli Stati membri che per disposizione costituzionale sono tenuti a trasmettere documenti ai rispettivi parlamenti nazionali potranno farlo nel rispetto delle norme e prassi applicabili dell'Unione e nazionali e fatta salva l'applicazione delle norme dell'Unione relative all'accesso del pubblico ai documenti.**
- **Le norme relative alla trasparenza e all'accesso del pubblico ai documenti si applicheranno a tutti i documenti del Consiglio nel quadro dei negoziati.** In seguito ad una valutazione caso per caso, il Consiglio e i suoi organi preparatori possono, in modo proattivo, rendere accessibili al pubblico determinati documenti. Altri documenti del Consiglio recheranno, in linea di principio, il codice di distribuzione "LIMITE". Le domande iniziali di accesso ai documenti saranno esaminate dal Segretariato generale del Consiglio e le domande di conferma dal Consiglio e dai suoi organi preparatori, con l'assistenza di esperti nazionali in materia di trasparenza e di accesso del pubblico ai documenti e in conformità delle norme applicabili, incluse le eccezioni, previste dal diritto dell'UE.
- **Le conclusioni e gli orientamenti del Consiglio europeo e le direttive di negoziato del Consiglio in materia saranno rese pubbliche immediatamente dopo la loro adozione formale da parte del Consiglio europeo e/o del Consiglio².** Fino alla loro adozione formale, detti documenti recheranno, in linea di principio, il codice di distribuzione "LIMITE".
- **Si rileva che i documenti negoziali della Commissione condivisi dal negoziatore dell'Unione con gli Stati membri dell'UE / il Consiglio europeo / il Consiglio / il Parlamento europeo / i parlamenti nazionali / il Regno Unito saranno resi accessibili al pubblico dal negoziatore dell'Unione nei limiti del diritto dell'UE.**

² Ciò non pregiudica il regime di trasparenza applicabile ad altri negoziati.

- **Gli Stati membri saranno consultati in merito ai documenti negoziali da trasmettere al Regno Unito** in conformità delle modalità procedurali applicabili per lo svolgimento dei negoziati. **Tutti i documenti del Regno Unito ricevuti dal negoziatore dell'Unione saranno tempestivamente trasmessi al Consiglio e ai suoi organi preparatori** per il tramite del Segretariato generale del Consiglio.
- **I documenti provenienti dagli Stati membri possono essere divulgati caso per caso, previo accordo del relativo Stato membro di provenienza e in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE. Altri documenti di terzi possono essere divulgati caso per caso, previa consultazione dell'autore e in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE.**

Si rileva che gli elementi dei principi che si riferiscono al negoziatore dell'Unione sono altresì approvati dalla Commissione.

Tipologia di documenti utilizzati nei negoziati sulle future relazioni con il Regno Unito e relativo regime di trasparenza

Il Consiglio e i suoi organi preparatori utilizzeranno e discuteranno diversi tipi di documenti nel contesto dei negoziati con il Regno Unito. I documenti proverranno da fonti diverse e saranno indirizzati a destinatari diversi. Il presente allegato definisce una tipologia di documenti e suggerisce un regime di trasparenza adeguato per ciascuno di essi, in conformità dei principi sopraelencati.

• **REGIME DI TRASPARENZA PER I DOCUMENTI DEL CONSIGLIO**

DOCUMENTI DEL CONSIGLIO			
Originatore	Tipi di documenti possibili	Destinatario	Divulgazione
CONSIGLIO compresi SGC / PRESIDENZA DI TURNO / ORGANI PREPARATORI	- Orientamenti e conclusioni del Consiglio europeo - Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati e designa il negoziatore dell'Unione - Direttive di negoziato del Consiglio ³	Delegazioni e negoziatore dell'Unione tramite l'SGC	Publici dal momento dell'adozione formale
	Convocazioni e ordini del giorno del Coreper, del Consiglio "Affari generali" e del Consiglio europeo	Delegazioni e negoziatore dell'Unione tramite l'SGC	Publici
	Note destinate ai gruppi/al Coreper/al Consiglio "Affari generali"/al Consiglio europeo / Documenti contenenti orientamenti per il negoziatore dell'Unione e proposte di compromesso / Pareri del servizio giuridico del Consiglio ecc.	Delegazioni e negoziatore dell'Unione tramite l'SGC	Valutazione caso per caso in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE

³ Ciò non pregiudica il regime di trasparenza applicabile ad altri negoziati.

REGIME DI TRASPARENZA PER I DOCUMENTI PROVENIENTI DA TERZI

DOCUMENTI PROVENIENTI DA TERZI (ALTRE ISTITUZIONI, ORGANI, SOGGETTI INTERESSATI ecc.)			
Originatore	Tipi di documenti possibili	Destinatario	Divulgazione
NEGOZIATORE DELL'UE (COMMISSIONE)	- Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza ad avviare negoziati e designa il negoziatore dell'Unione - Raccomandazione di direttive di negoziato del Consiglio	Delegazioni tramite l'SGC	Resi pubblici dal negoziatore dell'Unione
	Documenti negoziali, ad esempio: ordini del giorno per i cicli di negoziato / documenti sulla posizione dell'UE / documenti informali / proposte di testo dell'UE ecc.	Stati membri dell'UE / PE / Parlamenti nazionali / Regno Unito	Resi pubblici dal negoziatore dell'Unione nei limiti del diritto dell'UE
	Informazioni generali / materiale per la stampa ecc.	Grande pubblico	Resi pubblici dal negoziatore dell'Unione
STATI MEMBRI	Documenti informali / documenti di sintesi ecc.	Delegazioni e negoziatore dell'Unione tramite l'SGC	Valutazione caso per caso, previo accordo dello Stato membro in merito all'eventuale divulgazione, in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE

DOCUMENTI PROVENIENTI DA TERZI (ALTRE ISTITUZIONI, ORGANI, SOGGETTI INTERESSATI ecc.)

Originatore	Tipi di documenti possibili	Destinatario	Divulgazione
REGNO UNITO	Documenti provenienti dal Regno Unito (posizioni, progetti di proposte, documenti informali ecc.) / Progetti di proposte del Regno Unito riguardanti l'attuazione dell'accordo di recesso	Negoziatore dell'UE (condivisi con le delegazioni tramite l'SGC)	Valutazione caso per caso, previa consultazione in merito all'eventuale divulgazione, in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE
ALTRE ISTITUZIONI, ORGANI E SOGGETTI INTERESSATI	Documenti provenienti da terzi (posizioni, progetti di proposte, documenti informali ecc.)	Negoziatore dell'UE e/o delegazioni tramite l'SGC	Valutazione caso per caso, previa consultazione dell'autore in merito all'eventuale divulgazione, in conformità delle norme ed eccezioni applicabili previste dal diritto dell'UE